

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	325
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	325
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (991).	325
PRESIDENTE	325
FUMAGALLI, <i>Relatore</i>	326, 327
ROCCO	326, 327
ARTALE	326
CAPALOZZA	326
AMATUCCI	327
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	327
Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (990)	328
PRESIDENTE	328, 329
CONCETTI, <i>Relatore</i>	328
COLITTO	328
GULLO	329
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	329

La seduta comincia alle 10.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Maxia e Vigo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge n. 991, il deputato Caserta è sostituito dal deputato Rocco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione.

Come i colleghi ricordano, l'esame di questo disegno di legge fu iniziato in una precedente seduta della Commissione. Riferi il re-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

latore, onorevole Fumagalli, e, su sua proposta, la discussione fu rinviata ad altra seduta.

FUMAGALLI, *Relatore*. Ripeto in breve quello che già ebbi a dire intorno a questo disegno di legge, nella seduta del 9 febbraio. Essendosi trovata in gravi condizioni di *deficit*, l'amministrazione autonoma degli archivi notarili ha richiesto l'aumento della tassa dovuta per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione. Questa tassa dovrebbe essere aumentata del 150 per cento. Questa misura sanerebbe, sia pure parzialmente, la grave situazione della amministrazione suddetta, il cui passivo aumenta in ragione di 4 milioni al mese.

Sempre nella seduta del 9 febbraio, io informai la Commissione che l'onorevole Rocco, l'unico notaio fra i deputati, mi aveva pregato di chiedere un rinvio del disegno di legge desiderando anche interloquire sulla materia. La Commissione accolse la proposta.

ROCCO. Porto in questa Commissione la voce dei notai italiani, i quali, a mezzo del Collegio notarile di Napoli, al quale io appartengo, hanno espresso il loro parere intorno a questo disegno di legge. Gli archivi notarili, per chi non lo sapesse, hanno il compito di custodire gli atti dei notai che cessano, per limiti di età o per morte, di esercitare la professione. Questi archivi vivevano fino al 1944 con i proventi loro derivanti dal cosiddetto diritto di copia. Un cittadino che ha necessità di avere la copia di un atto notarile rogato molto tempo addietro la può ottenere appunto dagli archivi, versando una tassa proporzionata al valore dell'atto di cui chiede la copia. È evidente che, trattandosi di atti di molti anni fa, il valore è minimo, poiché essi furono rogati in tempi in cui la lira aveva ben altro valore da quello attuale: conseguentemente, è minima anche la tassa percepita a questo titolo dagli archivi notarili. Di qui la necessità di sovvenire in altro modo ai bisogni degli archivi stessi e, fra i modi possibili, si è scelto quello dell'aumento della tassa sugli atti notarili, che evidentemente era il più comodo.

Tale aumento è proposto in ragione del 150 per cento, cosicché, sull'onorario di mille lire, il cittadino che stipula l'atto deve pagare una tassa non più di cento lire, come fino ad ora, ma di 250 lire, per gli archivi. I notai non si oppongono a questo aumento; chiedono semplicemente che la tassa venga incassata dagli uffici del registro. In tal modo si eviterebbe ai notai il notevole disturbo di dover raccogliere queste somme dovute agli archivi, accumularle e versarle poi alla fine del mese agli archivi stessi, che spesso distano centi-

naia di chilometri dallo studio del notaio. Di qui la necessità di disporre di una persona fidata che possa custodire la somma, che può essere anche notevole, con i rischi e gli inconvenienti che è facile immaginare. D'altra parte, la esazione della tassa da parte degli archivi sarebbe facilitata, perché non sempre il notaio riesce a riscuotere il suo compenso con puntualità. Potrebbe anche verificarsi il caso che il notaio dovesse anticipare l'importo della tassa agli archivi notarili: e questo in aggiunta alla mancata riscossione del proprio onorario. Propongo, perciò, un emendamento aggiuntivo all'articolo unico, con il quale si dica che la tassa « verrà riscossa nel suo intero ammontare dagli uffici del registro al momento delle registrazioni degli atti ».

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, che è del seguente tenore:

« La misura della tassa di archivio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, è aumentata del 150 per cento ».

Come i colleghi hanno udito, l'onorevole Rocco ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La tassa verrà riscossa nel suo intero ammontare dagli Uffici del registro al momento delle registrazioni degli atti ».

ARTALE. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Rocco per questi motivi: le parti, quando stipulano un contratto presso un notaio, versano un deposito per il pagamento delle spese e non conoscono ancora, in questo momento, l'ufficio del registro. Costringere le parti a portarsi subito all'ufficio del registro, equivale a sottoporle ad una spesa che può essere anche considerevole, se si tiene presente che gli uffici dei notai sono qualche volta ad una certa distanza dalla sede dell'ufficio del registro. Successivamente le parti dovranno tornare nuovamente all'ufficio del registro stesso al momento dell'accertamento del valore, con una ripetizione delle stesse spese.

CAPALOZZA. Non condivido le osservazioni dell'onorevole Artale e penso, al contrario, che l'emendamento dell'onorevole Rocco sia accoglibile. Infatti i casi sono due: o la registrazione degli atti viene fatta diret-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

tamente dal cliente, ed allora è evidente che egli dovrà, all'atto stesso della registrazione, versare l'importo della tassa d'archivio; oppure la registrazione è effettuata dal notaio, come di solito avviene, ed allora sarà il notaio che, nell'espore l'elenco delle spese al cliente, comprenderà anche questa tassa, che poi sarà versata, con quella di registrazione, all'Ufficio del registro. Francamente non vedo nessuna difficoltà.

L'onorevole Rocco non ha detto né punto né poco che il cliente debba necessariamente recarsi all'ufficio del registro; l'emendamento afferma semplicemente e puramente che, all'atto della registrazione del rogito, nell'elenco delle spese sia anche compresa la tassa di archivio, e che l'importo della tassa stessa sia versato all'ufficio del registro, il quale ha l'incarico di raccogliere le somme relative per versarle poi periodicamente agli archivi. Che poi il versamento al registro avvenga direttamente o a mezzo del notaio è cosa che non ha importanza. Sicché nessun aggravio, nessun danno e nessuna maggiore spesa ne deriva per il cliente: si tratta semplicemente di fare un piacere ai notai. Questo è tutto.

D'altra parte non è vero che i notai si fanno anticipare un fondo spese: ch'io sappia, questo non succede affatto, almeno nella mia provincia. Piuttosto accade il contrario: che è il notaio ad anticipare le spese, che gli vengono poi rimborsate quando l'atto è completato: qualche volta succede addirittura che il notaio venga pagato in un momento successivo.

ROCCO. Chiarisco: è esatto che di solito è il notaio che si reca all'ufficio del registro per le operazioni necessarie al completamento di un atto. Sarà quindi il notaio a versare al registro la tassa di archivio. Ma questo non ha importanza agli effetti dell'emendamento da me proposto. I notai vogliono semplicemente ottenere che, fra le spese, la tassa di archivio e quella di registro siano indicate insieme: spetterà poi al notaio e al registro chiarire che, per esempio, su 900 lire 800 vanno al registro e 100 alla cassa notarile.

Quindi, come ha rilevato l'onorevole Capalozza, nessun ulteriore aggravio deriva al cliente. Se poi questi effettua direttamente la registrazione dell'atto, evidentemente sarà egli a pagare, oltre alla tassa di registro, anche la tassa di archivio all'ufficio del registro, con una sola operazione.

AMATUCCI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Rocco, in quanto con esso non si fa che applicare per questa

maggiore tassa quanto la legge dell'8 dicembre 1944 dispone a favore della Cassa del notariato.

L'emendamento del collega Rocco dispone soltanto che la liquidazione della maggiore tassa sia fatta, al pari dell'accertamento del valore, dall'ufficio del registro. In tal modo si raggiungono due scopi: primo, quello di assicurare che effettivamente queste somme siano pagate senza fastidi o discussioni ai singoli notai; secondo, di dare ai clienti una certa sicurezza, in quanto si sa, dalla nota a margine dell'atto, la natura e l'ammontare di questa somma.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo disegno di legge è in sostanza un provvedimento di emergenza, perché con esso si intende di porre riparo il più presto possibile ad una grave situazione di fatto degli archivi notarili. Sono lieto di prendere atto, dalle dichiarazioni dell'onorevole Rocco, che egli si rende conto di tale esigenza. Sono tuttavia alquanto perplesso in merito all'emendamento da lui proposto: in primo luogo, accogliendo tale emendamento, il beneficio che ci si ripromette da questo disegno di legge sarebbe diminuito, per il fatto che occorrerebbe corrispondere un aggio del 5 per cento agli uffici del registro; in secondo luogo, non potremmo sul momento deliberare nulla di esecutivo, perché bisognerebbe accordarsi con il Ministero delle finanze per la riscossione di questa tassa; in terzo luogo, bisogna rendersi conto che verrebbe meno qualunque possibilità di controllo relativamente alle parcelle.

Per queste considerazioni e soprattutto per la necessità di deliberare al più presto, in attesa che tutta la materia sia riveduta con l'aggiornamento generale delle tariffe, io insisto perché il disegno di legge sia approvato così com'è.

ROCCO. Insisto nella mia proposta di emendamento.

FUMAGALLI, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo unico, proposto dall'onorevole Rocco di cui do nuovamente lettura:

« La tassa verrà riscossa, nel suo intero ammontare, dagli Uffici del registro al momento delle registrazioni degli atti ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Discussione del disegno di legge: Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace. Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

CONCETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 3 giugno 1949, n. 320 modifica le norme contenute negli articoli 58 e 60 del codice civile relativamente alla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politica e militare determinatasi dal 10 giugno 1940 al 31 dicembre 1945, non preoccupandosi però di modificare in conformità anche le norme di competenza stabilite dagli articoli 48 e 49 dell'attuale codice, le quali sostanzialmente dispongono che la competenza per dichiarare l'assenza o la morte presunta di cittadini italiani spetta al tribunale competente per territorio.

Ora che alcuni territori sono stati sottratti all'autorità italiana, diviene impossibile ai familiari che si sono trasferiti in Italia di provvedere per la dichiarazione di assenza e di morte presunta presso quei tribunali esistenti in territori non più appartenenti allo Stato italiano.

Si propone perciò che questa dichiarazione di assenza o di morte presunta venga fatta, in deroga agli articoli 49 e 58 del codice civile attuale, non più dai tribunali competenti per territorio, ma dai tribunali del luogo ove i familiari risiedono.

Faccio osservare, inoltre, che fra il testo presentato dal ministro di grazia e giustizia e quello che è stato approvato dal Senato vi è una differenza. Nella prima formulazione vi era un articolo unico, mentre nel disegno di legge approvato dal Senato si è addivenuti alla formulazione di due articoli, e ciò, mi sembra, per maggior chiarezza.

Infatti l'articolo 2 del disegno di legge in esame si riferisce alla legge 14 dicembre 1942, n. 181, concernente i provvedimenti relativi all'assenza e alla morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa orientale

italiana. Il Senato ha ritenuto opportuno specificare che queste norme sono abrogate.

Mi pare perciò che il disegno di legge possa essere tranquillamente approvato.

COLITTO. Il disegno di legge in esame interviene opportunamente ad ovviare ad una situazione che è conseguenza dolorosa degli eventi bellici. Si occupa, però, solo della dichiarazione di assenza (articolo 49 del codice civile) e della dichiarazione di morte presunta (articolo 58 del codice civile). Non si occupa, invece, dei provvedimenti previsti dall'articolo 48 del codice civile, cioè: nomina del curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni di cui sia interessata, e, in genere, dei provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Per questi provvedimenti resterebbe, quindi, ferma la competenza ad emanarli del tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. La legge che stiamo esaminando non raggiungerebbe così tutte le sue evidenti finalità.

Per questo motivo propongo che l'articolo 1 del disegno di legge sia così redatto: « Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persona, ecc. è competente il tribunale italiano, ecc. ».

Questo emendamento mi viene suggerito anche dal confronto fra la dizione dell'articolo in esame e l'articolo 1 della legge 14 dicembre 1942, di cui si propone l'abrogazione con il successivo articolo 2. Tale articolo 1 si occupa dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta delle persone domiciliate e residenti in Africa orientale. Ora la norma, nell'indicare il tribunale competente, dispone che lo stesso è competente « per i provvedimenti relativi alla assenza ed alla dichiarazione di morte presunta »; usa cioè una dizione che comprende anche i provvedimenti di cui all'articolo 48 del codice civile.

Se il mio emendamento non venisse accolto e fosse intanto abrogato l'articolo 1 della legge innanzi indicata, ancor più grave sarebbe il dubbio, che nell'animo dell'interprete sicuramente sorgerebbe, circa il tribunale territorialmente competente a emanare quei provvedimenti.

Se non vogliamo modificare la formula dell'articolo 1 si potrebbe aggiungere il capoverso:

« Tale tribunale è anche competente per i provvedimenti di cui all'articolo 48 ».

CONCETTI, *Relatore*. Quanto proposto dall'onorevole Colitto mi sembra superfluo, per-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

ché l'articolo 1 del disegno di legge in esame si riferisce testualmente alla denominazione posta al Capo I del Titolo IV del codice civile dove è detto « Dell'assenza », e al Capo II dello stesso titolo, dove è detto « Della dichiarazione di morte presunta ». Va considerata la lettera dell'articolo 1 del disegno di legge, che dice che l'assenza e la morte presunta possono essere dichiarate dal tribunale italiano. Quindi in nulla si muta la sostanza degli articoli 48, 49 e seguenti del codice civile.

Le preoccupazioni dell'onorevole Colitto sono inoltre infondate in quanto la nomina del curatore per gli atti, di cui egli parlava, può essere considerata un *privus* rispetto alla dichiarazione di assenza.

Anche nella redazione letterale dei due articoli 48 e 49 è evidente il legame stretto che v'è fra essi in merito al tribunale competente.

È impossibile, infatti, che il tribunale competente per la dichiarazione di morte presunta non sia competente anche per la nomina del curatore.

GULLO. Se il Senato avesse aggiunto il concetto espresso dall'onorevole Colitto sarebbe stato meglio, ma il non averlo fatto non implica quelle difficoltà a cui faceva cenno l'onorevole Colitto, perché questa dichiarazione, a meno che non sia una cosa retorica, importa di per sé tutti quei provvedimenti che sono legati alla dichiarazione stessa.

La dizione usata dal Senato non può dar luogo a nessun equivoco, così come ha spiegato il relatore, poiché il codice civile dice che il giudice competente per la dichiarazione di assenza è lo stesso che è competente ad emanare quei provvedimenti. È chiaro che il giudice, avendo dichiarato l'assenza, è dalla legge autorizzato ad emanare quei provvedimenti di cui all'articolo 49.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato:

« L'assenza o la morte presunta della persona, che al tempo della scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o residente in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace, può essere dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Colitto:

« Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone, ecc., è competente il tribunale, ecc. ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1942, n. 1781, sono abrogate ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge che sono stati approvati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione ». (991):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Competenza dell'Autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità d'Italia in forza del Trattato di pace ». (990):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Artale, Baresi, Belloni, Benani, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Colitto, Concetti, Facchin, Farini, Foderaro, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Liguori, Marzi, Murdaca, Paolucci, Ricci Giuseppe, Rocco.

Sono in congedo:

Maxia e Vigo.

La seduta termina alle 11,30.